

## REGOLAMENTO (CE) N. 2451/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1995

che avvia un'inchiesta relativa all'elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CEE) n. 2861/93 sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni degli stessi prodotti originari del Canada, di Hong Kong, dell'India, dell'Indonesia, di Macao, della Malaysia, delle Filippine, di Singapore e della Thailandia e che impone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1251/95<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3283/94 (in appresso «il regolamento di base») relativa all'apertura di un'inchiesta sull'asserita elusione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento (CEE) n. 2861/93 del Consiglio<sup>(3)</sup> sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni degli stessi prodotti originari del Canada, di Hong Kong, dell'India, dell'Indonesia, di Macao, della Malaysia, delle Filippine, di Singapore e della Thailandia. Nella domanda si chiede inoltre che le autorità doganali sottopongano tali importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base e che l'applicazione dei dazi antidumping sia estesa, se necessario, alle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari dei paesi suddetti.

## B. RICHIEDENTE

- (2) La domanda è stata presentata dal comitato dei produttori europei di microdischi (Diskma).

## C. PRODOTTO

- (3) I prodotti in oggetto sono i microfloppy da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificati attualmente

nel codice NC ex 8523 20 90. Il codice è indicato unicamente a titolo d'informazione e non è vincolante ai fini della classificazione dei prodotti.

## D. ELEMENTI DI PROVA

- (4) La domanda contiene elementi di prova sufficienti, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, del fatto che i dazi antidumping sulle importazioni di microdischi da 3,5 pollici originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan sono elusi mediante importazioni di prodotti originari dai paesi indicati nel punto 1.
- (5) La denuncia contiene i seguenti elementi di prova.
- a) È intervenuta un'evidente modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi interessati e la Comunità europea. Tra l'altro, la quota di mercato delle importazioni dai paesi oggetto della domanda è passata dal 21 % nel 1992 al 36 % nel 1994. Le quote di mercato delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese e da Taiwan sono invece diminuite in misura quasi corrispondente; dopo l'istituzione dei dazi provvisori sulle importazioni da questi paesi nell'aprile 1993, la relativa quota di mercato, pari al 20 % nel 1992, è scesa al 4 % nel 1994.

Si afferma che la modificazione della configurazione degli scambi deriva da una pratica per la quale non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'esistenza dei dazi antidumping. Si sostiene inoltre che le operazioni realizzate nei paesi suddetti consistono principalmente nel trasbordo dei microdischi da 3,5 pollici fabbricati nella Repubblica popolare cinese e a Taiwan. Dato che la produzione rimane in tali paesi, l'operazione supplementare del trasbordo ha il solo effetto di aumentare i costi. L'unica giustificazione di tale operazione sarebbe l'esecuzione di alcune attività secondarie (etichettatura e riconfezionamento) nel paese di trasbordo al fine di conferire ai prodotti l'origine di un paese non soggetto ai dazi antidumping.

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 4.